

TAR Puglia (Sez. Lecce) Sent. n. 2247 del 11/06/07. Prescrizioni della P.A. su barriera idraulica e barriera fisica. Scarico delle acque di bonifica in acque sotterranee e superficiali: valori-limite

Vedere Sentenza:

[I Parte](#)

[II Parte](#)

Sebbene ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997 - ora Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 - non possa considerarsi irretrattabile l'opzione, manifestata da parte delle Amministrazioni competenti, a favore di una determinata tipologia di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, la P.A. può legittimamente mutare avviso solo a seguito di congrua ed approfondita motivazione ed all'esito di adeguata istruttoria, che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso. Ciò discende dai principi generali di economicità e di trasparenza dell'azione amministrativa (ex art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990) e dal principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo (ex art. 1, comma 2 della medesima legge).

(Nella specie, è stato ritenuto illegittimo l'obbligo, imposto e poi reiterato in sede di varie conferenze dei servizi, di adottare un sistema di confinamento fisico ad integrazione/sostituzione della barriera idraulica, al fine di garantire la completa intercettazione delle acque di falda contaminate e di impedire la loro diffusione verso l'esterno di uno stabilimento industriale. Posto che le società ricorrenti, proprietarie dell'area e nella disponibilità della medesima, avevano realizzato un sistema, molto oneroso, di sbarramento idraulico con successivo trattamento delle acque di falda emunte e che tale sistema non solo era noto alle Amministrazioni ma era stato da queste avallato, la P.A., prima di prescrivere l'adozione di una diversa tecnologia, avrebbe dovuto dare pienamente conto, *in negativo*, delle insufficienze del sistema già adottato, fornendone prova (nella specie non fornita ma meramente asserita), così come avrebbe dovuto motivare, *in positivo*, in ordine ai vantaggi effettivi, connessi alla nuova tecnologia prescritta. Avendo invece, nel caso di specie, le amministrazioni preso in considerazione le risultanze di soli 9 pozzi di emungimento (sui 60 esistenti) ed avendo omesso di motivare in modo adeguato, sulla ritenuta non congruità e/o non attendibilità dello studio tecnico, fatto pervenire dalle società, in cui si dava atto dei positivi risultati delle indagini sull'efficacia dello sbarramento idraulico, si è ritenuto che sono stati violati gli obblighi di correttezza procedimentale e di salvaguardia del contraddittorio, per difetto di istruttoria e difetto di motivazione).

È illegittima la prescrizione, adottata in Conferenza dei servizi, che introduce una presunzione assoluta, in base alla quale qualunque movimentazione di terreno ("anche di modeste dimensioni") sarebbe idonea a interferire, in modo pregiudizievole, con le finalità proprie dell'attività di bonifica, trattandosi di prescrizione contraria al principio di proporzionalità dell'esercizio dell'azione amministrativa.

Può essere considerata legittima l'imposizione - stabilita in sede di Conferenza dei servizi, indetta in relazione ad operazioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale - con cui si prescrive il rispetto dei limiti di contaminazione di acque allo scarico previsti dall'Allegato I - Tabella "Acque sotterranee" - del D.M. n. 471/1999, ove manchino specifiche previsioni del progetto di bonifica circa la destinazione delle acque. Infatti, per determinare quali siano i limiti di emissione applicabili alle acque trattate con il sistema di emungimento e trattamento, occorre stabilire se le acque siano destinate, dopo il trattamento, ad essere scaricate nei corpi idrici superficiali o se siano dirette ad essere reimmesse in falda: nel primo caso, trova applicazione l'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 152/1999; nel secondo, è fatto obbligo di rispettare i differenti valori di contaminazione previsti dall'Allegato I - Tabella "Acque sotterranee" - del D.M. n. 471/1999). Tale "sistema binario" trova applicazione, tutt'oggi, nella vigenza dell'art. 243 del T.U. ambientale, applicabile agli scarichi nei corpi idrici superficiali, che ha sostituito la previgente disciplina del D. Lgs. n. 152/1999.

(Nella specie, non potendosi, dal progetto bonifica, evincere con immediatezza dove avvenisse lo scarico, il giudice ha ritenuto che non fosse possibile contestare, *in parte qua*, le prescrizioni imposte in sede di Conferenza dei servizi, riferite ai valori-limite relativi alla tutela delle acque sotterranee).